

Bullettino

DELL'ISTITUTO STORICO ITALIANO

PER IL MEDIO EVO

112



ROMA

NELLA SEDE DELL'ISTITUTO
PALAZZO BORROMINI

2010

Bonifacio VIII e la Marca d'Ancona

Il testo si propone di indagare i tratti distintivi del pontificato di Benedetto Caetani nell'evoluzione degli instabili e mutevoli rapporti fra centro e periferia sussistenti all'interno dello Stato della Chiesa, in riferimento allo spazio geografico della Marca di Ancona. In particolare esso intende mettere in luce la trama delle relazioni, non di rado ambigue e controverse, esistenti tra i principali soggetti politici che agiscono sullo scenario storico regionale fra XIII e XIV secolo (il papa, i diversi livelli di organizzazione provinciale dello Stato, i vivaci centri di autonomia locale), così da delinearne la reciproca interdipendenza. Non sono certo mancati a questo proposito gli studi che hanno tracciato un bilancio complessivo del governo di Bonifacio VIII per lo Stato¹; nondimeno l'esame della documentazione, considerata nella sua intrinseca natura di strumento a servizio dell'autorità², offre anco-

¹ I riferimenti storiografici muovono dai classici studi di D. Waley, *The Papal State in the Thirteenth Century*, London 1961 (cfr. anche Waley, *Lo Stato papale dal periodo feudale a Martino V*, in *Comuni e signorie nell'Italia nordorientale e centrale: Lazio, Umbria e Marche, Lucca*, in *Storia d'Italia*, dir. G. Galasso, VII/2, Torino 1987, pp. 231-320), di P. Partner, *The Lands of St. Peter*, London 1972 e di E. Duprè Theseider, *Bonifacio VIII, papa*, in *Dizionario biografico degli Italiani*, 12, Roma 1970, pp. 146-170, per giungere alle recenti indagini di M.T. Caciorgna, *Le relazioni di Bonifacio VIII con i comuni dello Stato della Chiesa*, in *Bonifacio VIII. Ideologia e azione politica*. Atti del Convegno Città del Vaticano-Roma, 26-28 aprile 2004, Roma 2006, pp. 379-398 e di B. Pio, *Bonifacio VIII e il Patrimonium beati Petri*, in *Bonifacio VIII*. Atti del XXXIX Convegno storico internazionale (Todi, 13-16 ottobre 2002), Spoleto 2003, pp. 117-143. Per un bilancio storiografico e per una disamina sul piano metodologico, molto utili le note introduttive a S. Carocci, *Governo papale e città nello Stato della Chiesa. Ricerche sul Quattrocento*, in *Principi e città alla fine del Medioevo*. V Convegno di studi del Centro di studi sulla civiltà del tardo medioevo, San Miniato, 20-23 ottobre 1994, cur. S. Gensini, Pisa 1996, pp. 151-224: 151-157.

² Cfr. A. Jamme - O. Poncet, *L'écriture, la mémoire et l'argent: un autre regard sur les officiers et offices pontificaux (XIII^e-XVII^e siècle)*, in *Offices, écrit et papauté (XIII^e-XVII^e siècle)*, cur. A. Jamme - O. Poncet, Rome 2007 (Collection de l'École française de Rome, 386), pp. 1-13.

ra ampi spazi per orientare una ricerca, come questa, tesa a cogliere i peculiari lineamenti storici di un'area geografica all'interno della più vasta compagine dello Stato della Chiesa.

Lo studio prende le mosse dal convincimento che alla fine del XIII secolo la Marca di Ancona rappresenti un quadro territoriale sufficientemente coerente e consolidato, pur se variamente articolato, per una indagine di tipo regionale sullo Stato papale³. In tal senso, una consolidata tradizione storiografica ha considerato questa regione un'area privilegiata – innanzi tutto dal punto di vista delle risorse documentarie – per cogliere la sperimentazione e la messa a punto di strumenti autoritativi e amministrativi statuali durante i secoli XIII-XIV⁴. E dunque credo sia opportuno provare a riassumere in modo schematico le peculiarità politico-territoriali dell'area marchigiana rispetto alle altre province dello Stato per gli anni a cavallo fra Due e Trecento: il proliferare di città e *castra* di media grandezza, alla base di una trama di centri di autonomia locale assai più fitta rispetto ad ogni altra area dello Stato; la diffusione assai modesta, se non trascurabile, di aree demaniali e di zone sottoposte alle signorie territoriali di potenti lignaggi o di enti religiosi ed ecclesiastici; un certo ritardo cronologico, ad esempio rispetto alla Romagna, nell'affermazione delle signorie cittadine e nella costituzione

³ Ne costituisce la riprova l'atto amministrativo del 1283 fatto eseguire dal retto provinciale Giffredo di Anagni, nel quale vengono recensite per la prima volta in modo sistematico le città e i *castra*, al fine di rilevare i diritti loro spettanti nella nomina degli ufficiali comunali: l'atto, conservato in copia trecentesca, è edito in A. Theiner, *Codex diplomaticus domini temporalis S. Sedis*, Rome 1861, I, n. CCCCXXVII, mentre il quadro territoriale che da esso emerge è analizzato e cartografato in R. Bernacchia, *Civitates e castra nella Marca di Ancona in età comunale*, in *La Marca d'Ancona fra XII e XIII secolo. Le dinamiche del potere*, Ancona 2004 (Studi e testi, 23), pp. 157-210. Per un confronto fra tale quadro territoriale e quello delineato nei rilevamenti fiscali trecenteschi, E. Saracco Previdi, «*Descriptio Marchiae Anconitanae*», Ancona 2000 (Fonti per la storia delle Marche, n. ser., III).

⁴ Per il periodo della lotta fra gli ultimi Svevi e il papato, cfr. J.-Cl. Maire Vigueur, *Impero e papato nelle Marche: due sistemi di dominazione a confronto*, in *Friedrichs II. Tagung des Deutschen Historischen Instituts in Rom im Gedenkjahr 1994*, cur. A. Esch - N. Kamp, Tübingen 1996 (Bibliothek des Deutschen Historischen Instituts in Rom, 85), pp. 381-403 ed anche Stanislao da Campagnola, *Tra Chiesa e Impero: le Marche nel secolo XIII*, in *Il monachesimo silvestrino nell'ambiente marchigiano del Duecento*, cur. U. Paoli, Fabriano 1993 (Bibliotheca Montisfani, 22), pp. 7-32; per il Trecento, l'esemplarità della Marca nella genesi della legislazione albornoziana è sottolineata da P. Colliva, *Il Cardinal Albornoz, lo Stato della Chiesa. Le «Cstitutiones Aegidianae» (1353-1357)*, Bologna 1977 (Studia Albornoziana, XXXII).

di entità territoriali subregionali controllate dai signori; la forte e più precoce strutturazione dell'amministrazione provinciale rispetto ad altre aree dello Stato; un ruolo politico meno rilevante che altrove dell'episcopato locale; la sostanziale estraneità degli interessi personali e familiari dei pontefici nelle dinamiche locali di potere; la lontananza geografica della Marca da Roma, che si traduce nell'assenza della persona del papa in questa area dello Stato⁵, ma che al contempo ne incoraggia il moltiplicarsi degli interventi di governo.

Considerando tali enunciati quali indicazioni di fondo per la ricerca, si può dunque passare a indagare i tratti distintivi dei nove anni del pontificato di Bonifacio VIII nel quadro delle relazioni fra apparati statali e centri di autonomia locale, sempre a patto di non assumere una prospettiva di tipo teleologico, ma di discutere i dati storici *iuxta propria principia*: per questo motivo appare utile prendere avvio dall'esame dei rapporti esistenti fra il pontificato di papa Caetani e quello dei suoi immediati predecessori sul soglio di Pietro.

Nel segno della continuità

Tra la politica attuata da Nicolò IV (1288-1292) e quella seguita da Bonifacio VIII (1294-1303) nei riguardi dello Stato prevalgono senza dubbio gli elementi di continuità. Entrambi i pontefici si trovarono a regnare in un periodo caratterizzato da una situazione di forti disordini a livello locale, tanto che Waley non esita a definire *anarchic* l'intera area umbro-marchigiana e a descrivere, in particolare, la regione appenninica come una delle zone più turbolente dello Stato⁶. Occorre però rilevare che tali disordini scaturirono da conflitti insorti per interessi meramente locali: in questo periodo infatti non è dato osservare un coordinamento delle forze in campo di respiro regionale, così come era avvenuto fino a qualche decennio prima nel momento del tramonto del potere svevo e come sarebbe avvenuto di lì a poco con il dilagare del ribel-

⁵ Per il Duecento, cfr. A. Paravicini Bagliani, *La mobilità della corte papale nel secolo XIII*, in *Itineranza pontificia: la mobilità della Curia papale nel Lazio, secoli XII-XIII*, cur. S. Carocci, Roma 2003 (Nuovi Studi storici, 61), pp. 3-78: nessuna delle diciannove città che hanno ospitato la corte pontificia per più di un mese si trova in area marchigiana né fra le città meta di soggiorni figurano mai centri della Marca.

⁶ Waley, *The Papal State* cit., pp. 215-216.

lismo ghibellino e la contemporanea costituzione di leghe antipapali durante gli anni del pontificato di Giovanni XXII⁷. Le tensioni locali, soprattutto in area adriatica, non muovevano da un'ostilità verso lo Stato papale, ma prendevano avvio da interessi prevalentemente economici e commerciali. Così, ad esempio, i dissidi insorti ad Ancona nel 1288, che Nicolò IV tentò di ricomporre, erano animati da rivalità personali fra esponenti delle principali famiglie cittadine, mentre il trattato di alleanza militare di durata quinquennale stipulato dai rappresentanti delle città di Ancona, Recanati e Fermo per contrastare le ambizioni territoriali di Osimo e Civitanova scaturì in parte da rivalità di tipo commerciale e in parte dalla ricerca di equilibri geopolitici su scala locale che poco avevano a che fare con i quadri territoriali dello Stato⁸. Rivalità e antagonismi di questo genere possono essere facilmente rintracciati in tutta la Marca, ma occorre pur sempre notare che i disordini locali alla fine del Duecento non erano animati e legittimati da quell'atteggiamento politico antipapale che contraddistingue le vicende storiche della prima metà del Trecento.

Se si considera dunque la politica di Nicolò IV e quella di Bonifacio VIII nei confronti della provincia più orientale dello Stato – la Marca, appunto – gli elementi di continuità risultano di gran lunga prevalenti, nonostante la forte disparità delle fortune familiari dei due papi e la provenienza del minorita Girolamo Masci da una delle maggiori città della Marca, Ascoli. I tratti del governo dei due sovrani pontefici possono essere posti su un piano di comparazione; in particolare, fra gli atteggiamenti politici che Bonifacio VIII ereditò dal suo predecessore possono essere elencati: 1) l'adozione di una costante strategia nepotistica nel conferimento degli uffici, evidente sin dal pontificato di Nicolò III; 2) l'assunzione della carica di podestà in varie città della provincia, definita da Waley una pratica «regolare» per Nicolò IV e «generalizzata» per Bonifacio VIII⁹; 3) la realizzazione di una politica tendente a rico-

⁷ Per un quadro d'insieme delle lotte di egemonia nella Marca in questo periodo, cfr. V. Villani, *Signori e Comuni nel Medioevo marchigiano. I conti di Buscareto*, Ancona 1992 (Studi e Testi, 17) e, in particolare, sulle dinamiche politiche dei maggiori centri appenninici cfr. Villani, *Il protagonismo ghibellino e il ruolo dei Chiavelli a Fabriano e a Rocca Contrada fra XIII e XIV secolo*, in *Il Trecento a Fabriano. Ambiente, società, istituzioni*, cur. G. Castagnari, Fabriano 2002, pp. 167-231.

⁸ J.F. Leonhard, *Ancona nel Basso Medioevo. La politica estera e commerciale dalla prima crociata al secolo XV*, Ancona 1992 (ed. orig.: Tubingen 1983), pp. 128-131.

⁹ Waley, *The Papal State* cit., p. 222.

noscere significativi spazi di autonomia giurisdizionale ai comuni, innanzi tutto attraverso la libera nomina del podestà, e segnatamente a favorire i centri minori, accentuando così il carattere policentrico della Marca, già assai pronunciato; 4) un'azione tendente a limitare, attraverso mirati interventi normativi, gli abusi e gli arbitri dei rettori e degli ufficiali della curia provinciale; 5) la regolamentazione e la precisazione delle competenze della curia provinciale nel campo dell'amministrazione della giustizia.

Nell'affrontare l'esame delle affermazioni qui enunciate, credo si possa procedere in modo più rapido nei confronti di quelle che sono state già ampiamente delineate in sede storiografica. Non occorre infatti spendere troppe parole sulla politica nepotistica degli ultimi pontefici del XIII secolo, se non per ricordare i noti legami fra Nicolò IV e i Colonna, già stretti dal minorita ascolano prima di essere elevato al soglio pontificio¹⁰. Tali legami sono evidenti, per la Marca, nel conferimento della carica rettorale a Giovanni Colonna, che ricoprì l'ufficio dal giugno 1288 al dicembre 1290¹¹. Ma è appena il caso di osservare che, al di là dei legami con alcuni lignaggi baronali romani, non sembrano emergere rapporti di qualche rilievo tra Girolamo d'Ascoli e famiglie di tradizione militare della sua provincia di origine. L'unico significativo raccordo è quello stretto con i Brunforte, una famiglia discendente da un ramo dei signori da Mogliano, il cui capostipite, Fildesmido, era stato, prima della metà del Duecento, fedele al partito imperiale¹². Dopo il definitivo declino degli Svevi, vari membri dei Brunforte avevano intrapreso brillanti carriere funzionali: Rinaldo, il primo a portare il nome di Brunforte, morì infatti mentre era podestà di Pisa nel 1281; uno dei suoi figli, Rinaldo II, ricoprì la stessa carica a Viterbo e Mantova, mentre Ottaviano, definito nelle fonti *familiaris papae*, è documentato nel 1289 e in seguito nel 1292-1294 come rettore di Campagna e Marittima¹³. I Brun-

¹⁰ Su questo aspetto, cfr. G. Barone, *Nicolò IV e i Colonna*, in *Nicolò IV: un pontificato tra Oriente ed Occidente*, cur. E. Menestò, Spoleto 1991, pp. 73-90; più in generale per una riformulazione del nepotismo papale, cfr. S. Carocci, *Il nepotismo nel Medioevo. Papi, cardinali e famiglie nobili*, Roma 1999.

¹¹ Per le attestazioni degli ufficiali provinciali, sia qui che in seguito, si rinvia alla lista pubblicata in appendice da Waley, *The Papal State* cit., pp. 308-324.

¹² Su questa famiglia, D. Pacini, *I signori da Mogliano (secoli XIII-XIV)*, «Studi maceratesi», 23 (1987), pp. 291-383.

¹³ Cfr. I. Walter, *Brunforte, Rinaldo da*, in *Dizionario biografico degli Italiani*, 14, Roma 1972, pp. 588-591.

forte inoltre erano legati a doppio filo all'esperienza religiosa minoritica, elemento che contribuì probabilmente a rinsaldare i legami con il frate ascolano. Così nel 1290 Nicolò IV riconosceva la giurisdizione signorile ai tre figli di Rinaldo da Brunforte sul piccolo castello eponimo, nei pressi di Sarnano, ai piedi dei monti Sibillini, ed accordava lo stesso privilegio agli altri rami dei discendenti dei da Mogliano, quali i signori di Falerone e di Massa¹⁴. Si tratta però pur sempre di spazi signorili marginali geograficamente e molto esigui, tanto da non superare i due o tre castelli o che addirittura si limitano ad una quota di essi, come accade ad esempio per i due figli di Ruggero da Mogliano, ai quali il papa accorda la terza parte del castello di Loro (odierno Loro Piceno): si può pertanto convalidare l'affermazione sopra sostenuta circa la marginalità dell'elemento signorile nella regione in questo periodo, suffragata anche dal fatto che quello in esame è forse l'unico documento, per quanto mi risulta, in cui il pontefice accorda privilegi e rivolge la propria attenzione a famiglie signorili della Marca.

Nel solco della tradizione, l'atteggiamento nepotistico di Bonifacio VIII appare «amplificato fino al parossismo»¹⁵. Esso risulta evidente anche in questo caso nelle nomine alla carica rettorale, conferite ad esponenti della famiglia Caetani e di altre famiglie baronali: così troviamo a capo dell'amministrazione provinciale nella Marca Pietro Caetani, dapprima nel 1296 e quindi dal giugno 1301 all'aprile dell'anno seguente, mentre due esponenti della famiglia Orsini, il cardinale Napoleone e il vescovo di Fiesole Antonio, ricoprono lo stesso ufficio rispettivamente nell'anno 1300 e nel 1302-1303¹⁶. È inoltre da rilevare la nomina di Berardo da Varano a rettore della piccola provincia della Massa Trabaria nel 1298, testimonianza dell'ampia carriera funzionale svolta entro il circuito guelfo da uno dei membri della famiglia di Camerino: l'anno precedente Berardo aveva ricoperto la carica di capitano del popolo a Bologna e quindi nel 1300 quella di podestà nella città emiliana¹⁷. Occorre dunque osservare sulla base dei dati esposti

¹⁴ Theiner, *Codex diplomaticus* cit., doc. CCCCLXIX, sulla genealogia familiare si rinvia alle tavole in appendice a D. Pacini, *Sulle origini dei signori da Mogliano e di altre famiglie signorili marchigiane*, «Studi maceratesi», 22 (1986), pp. 157-214: 203 ss.

¹⁵ Carocci, *Il nepotismo* cit., p. 135, ove l'autore discute i caratteri peculiari del «nepotismo impressionante» che caratterizzò l'agire politico di papa Caetani.

¹⁶ Waley, *The Papal State* cit., p. 316.

¹⁷ Su questo personaggio, cfr. P.L. Falaschi, *Berardo I da Varano signore di Camerino*, «Studi maceratesi», 18 (1982), pp. 9-76.

che, se si esclude quest'ultima eccezione, le dinastie militari marchigiane appaiono escluse dai vertici amministrativi dello Stato in provincia ed anche quasi del tutto remote dagli orizzonti della politica territoriale degli ultimi papi del XIII secolo.

Relativamente all'assunzione della carica di podestà da parte del papa, mi limiterò a segnalare lo speciale e ben noto legame fra Nicolò IV e la sua città natale. Nel 1290 il papa assunse ad Ascoli la carica a vita di podestà *auctoritate apostolica*, specificando tuttavia in una lettera del marzo dello stesso anno che tale situazione non avrebbe leso in alcun modo per il futuro i diritti di elezione degli ufficiali comunali di cui godeva la città picena¹⁸. Ma a parte lo specifico caso ascolano, l'assunzione della podesteria da parte del papa durante gli ultimi due pontificati del XIII secolo appare assai più limitata di quanto non avvenga in altre aree dello Stato o anche nel periodo precedente, come ad esempio era accaduto negli anni di pontificato di Nicolò III e Martino IV¹⁹. Affidare la carica di podestà al papa, com'è noto, rappresentava un gesto che mirava a rimarcare la fedeltà di un comune al pontefice, spesso anche nel tentativo della città di sottrarsi dall'ingerenza di una fazione o di un signore²⁰. Per perseguire lo stesso obiettivo, non mancano le testimonianze relative al conferimento della carica podestarile ad esponenti dei vertici provinciali dello Stato o a membri della loro famiglia: così, ad esempio, accadde a Matelica nel 1296, quando venne eletto podestà Guglielmo Durante, nipote dell'omonimo rettore della Marca e della Romagna, quindi nel 1298, quando assunse la stessa carica Davide Paparoni di Ferentino, vicario generale della Marca, e infine nel 1301 per Napoleone Orsini²¹. Ma anche la moltiplicazione degli incarichi podestarili affidati ad ufficiali pontifici, così come attestata

¹⁸ A. Franchi, *Ascoli pontificia*, II (dal 1244 al 1300), Ascoli Piceno 1999 (Testi e documenti, 4), doc. 209 (21 marzo 1290). Per un'altra testimonianza di favori accordati dal papa alla sua città nella contesa insorta per il possesso di alcuni castelli, cfr. *ibid.*, doc. 215 (6 settembre 1290), ove Nicolò IV ordina la restituzione ad Ascoli del castello di Appignano del Tronto, su cui il comune sosteneva di vantare i diritti da lungo tempo.

¹⁹ Cfr. T. Boespflug, *Amministrazione pontificia e magistrature comunali: gli scambi del personale nel Duecento*, in *I podestà dell'Italia comunale. Parte I. Reclutamento e circolazione degli ufficiali forestieri (fine XII sec. - metà XIV sec.)*, cur. J.-Cl. Maire Vigueur, Roma 2000 (Collection de l'École française de Rome, 268 - Nuovi Studi storici, 51), II, pp. 877-896.

²⁰ Waley, *The Papal State* cit., p. 219 e Boespflug, *Amministrazione pontificia* cit., p. 892.

²¹ C. Acquacotta, *Lapidi e documenti alle Memorie di Matelica*, Ancona 1839, p. 349; sulla legazione e la rettoria di Guglielmo Durante, Waley, *The papale State* cit., pp. 303-308.

nel caso di Matelica, non rappresenta affatto una linea di tendenza generalizzata a fine del Duecento, poiché la politica papale in questo periodo si mosse in direzione diametralmente opposta su tale materia.

La linea politica inaugurata da Girolamo d'Ascoli e da Benedetto Caetani nei confronti dei comuni si caratterizza infatti per la cessione a titolo oneroso dello *ius eligendi potestatem*, accordata soprattutto a quei centri di media e piccola grandezza che non godevano fino ad allora di tale diritto. A testimoniare tale indirizzo di governo dello Stato è la serie di concessioni accordate da Nicolò IV, fra il settembre 1290 e il giugno dell'anno successivo, ad una trentina di comuni castrensi della Marca ubicati tutti nell'area centro-meridionale della provincia, ove la maglia insediativa appariva più fitta²². In esse il papa accordava ai comuni lo *ius eligendi potestatem* dietro una corresponsione di denaro variabile a seconda del loro rango politico e demografico, pur sempre di entità abbastanza modesta: così, ad esempio, se il comune di Macerata doveva versare nelle casse dello Stato 150 lire ravennate e anconitane, per il comune appenninico di Amandola il censo scendeva a 44 e per quello di Force a sole 20 lire. La serie di concessioni non ha mancato di attirare l'attenzione degli storici: sia Giuseppe Ermini che Daniel Waley hanno ravvisato in esse un momento di discontinuità nella politica pontificia, rimarcando la frattura con l'impegno di centralizzazione profuso dai precedenti papi e dai loro ufficiali, segnatamente da Giffredo Caetani, rettore della Marca tra 1282 e 1285²³. In

²² Gli atti sono registrati unitamente in Theiner, *Codex diplomaticus* cit., doc. CCCCLXXXII: i comuni cui è accordata la concessione sono (così come elencati nell'atto): Montelparo, Montecosaro, Monte S. Martino, S. Ginesio, Macerata, Montegrano, Montecchio (od. Treja), Montelupone, Castelfidardo, Monterubbiano, Monte S. Maria in Lapide, Amandola, Porchie, Tolentino, Montefiore, Staffolo, Numana, Force, Morrovalle, Ripatransone, Offida, S. Vittoria, Offagna, Civitanova, Arquata, Montenovio, Montefortino; la concessione a Ripatransone è registrata anche *ibid.*, doc. CCCCLXXXIV, quella a S. Elpidio, *ibid.*, doc. CCCCLXXX. Alcuni di questi atti, riguardanti i centri di S. Vittoria in Matenano, Offida, Monte Moresco, Arquata e Montefortino, sono stati integralmente editi in V. Laudadio, *Fermenti di autonomia nella Marca meridionale da Nicolò V a Clemente V*, in *Immagini della memoria storica*, XI. Atti del Convegno di Studi, Montalto Marche, 6 agosto 2005, Montalto Marche 2006, pp. 17-58: 29-38, ove si rileva la struttura formale degli atti, caratterizzata dalla risposta graziosa del pontefice alle suppliche rivolte dai centri comunali.

²³ Cfr. G. Ermini, *La libertà comunale nello Stato della Chiesa. Da Innocenzo III all'Albornoz*, Roma 1926, pp.14-17 e Waley, *The Papal State* cit., pp. 221-223. Sull'elenco dei comuni che godevano dello *ius eligendi potestatem*, fatto compilare dal rettore Giffredo Caetani nel 1283, cfr. *supra*, nota 2.

particolare, Ermini individuò come causa delle concessioni le crescenti necessità finanziarie della Camera Apostolica, mentre Waley, dopo aver rilevato la relativa modestia delle entrate finanziarie, avanzava l'idea che per i comuni si trattasse di regolarizzare, attraverso l'accettazione di un pagamento, una situazione giuridica spesso già in atto; tuttavia, riteneva *mysterious* il motivo per cui tali concessioni vennero accordate soltanto ai centri marchigiani²⁴. Se si accetta l'interpretazione di Waley, tuttavia, si può però argomentare che non di svolta epocale si trattò, bensì di una tappa all'interno di un processo in cui prevalgono gli elementi di continuità. Un esempio a questo proposito è costituito dal caso del comune di Fabriano²⁵. Nella città appenninica si susseguono, a partire dagli anni Settanta del Duecento, le rivendicazioni del comune in materia di elezione podestarile che si scontrarono naturalmente più volte con la ferma opposizione della curia rettorale. Non mancano esplicite tracce documentarie di questo lungo braccio di ferro: in un atto dell'agosto 1275, ad esempio, risulta che il rettore della Marca Fulcone *de Podio Riccardi* avesse per il momento lasciato in sospeso un contenzioso già da tempo avviato relativamente allo *ius eligendi potestatem*, rinviando la questione direttamente al papa o, in sua vece, a un auditore camerale. L'anno successivo il cardinale Goffredo del titolo di S. Giorgio in Velabro, su mandato papale, svolgeva alcune indagini per appurare i diritti del comune in materia di nomina podestarile, registrando che i fabrianesi continuavano a sostenere di eleggere l'ufficiale a capo dell'istituzione comunale «a longis et longissimis temporibus retroactis pro libito voluntatis». Nel 1283, in un atto del rettore Giffredo Caetani, alla voce "Fabriano" veniva ancora annotato a proposito: «pendet questio in Curia». Non sono noti gli ulteriori sviluppi della vertenza, ma il fatto che nella documentazione di fine Duecento essa non riaffiori nuovamente e soprattutto che non risulti mai attestato da parte del comune di Fabriano il versamento di un onere in cambio della concessione di eleggere liberamente il podestà, induce a credere che il centro appenninico fosse riuscito a garantirsi la nomina del più alto ufficiale a capo dell'istituzione civica senza l'ingerenza della curia provinciale.

²⁴ Waley, *The Papal State* cit., p. 223.

²⁵ Per l'esempio seguente e per i rinvii alla documentazione, F. Pirani, *Fabriano in età comunale. Nascita e affermazione di una città manifatturiera*, Firenze 2003, pp. 167-168.

Le concessioni di Nicolò si configurano formalmente come una risposta a singole richieste al pontefice avanzate da centri comunali di media o modesta entità e non ambiscono dunque a porsi come un provvedimento organico nei confronti delle città dello Stato papale²⁶. Una prova evidente è offerta dal caso del comune di Macerata: nella concessione papale, data a Viterbo nel novembre 1290, Nicolò IV loda la fedeltà dei Maceratesi e accorda la facoltà di eleggere in perpetuo il podestà e gli ufficiali comunali con ampia giurisdizione sulle cause civili e criminali, liberando il comune dagli obblighi contratti in passato con il rettore Giffredo Caetani in materia di elezione podestarile²⁷. Pertanto si può osservare che, ancora alla fine del Duecento, le rivendicazioni di diritto e le acquisizioni *de facto* degli spazi di autonomia giurisdizionale dei comuni rappresentassero uno degli elementi più vivaci nelle dinamiche di potere dello Stato papale. Si tratta quindi ancora una volta di un incontro, come ha efficacemente scritto Thérèse Boespflug, tra due sistemi politici: «il mondo comunale policentrico dagli schieramenti mutevoli da una parte e la gerarchia amministrativa dello stato pontificio, centrata sull'autorità del papa, delegata ai vari livelli che si frappongono tra amministrati e potere centrale dall'altra»²⁸. Se poi si volesse esplicitare la peculiarità di tale incontro sullo scorcio del XIII secolo, pro-

²⁶ Per una declinazione del rapporto fra il papato e le città nel Duecento, cfr. M. Caravale, *Ordinamenti giuridici dell'Europa medievale*, Bologna 1994, pp. 495-504, ove emerge il superamento storiografico della proposta interpretativa elaborata da Ermini, secondo cui una logica di tipo pattizio avrebbe informato di sé tutti i rapporti fra papa e città all'interno dello Stato: cfr. G. Ermini, *Caratteri della sovranità temporale dei papi nei secoli XIII e XIV*, «Zeitschrift der Savigny-Stiftung für Rechtsgeschichte. Kanonistische Abteilung», 27 (1938), pp. 315-347 (ora in Ermini, *Scritti storico-giuridici*, cur. O. Capitani - E. Menestò, Spoleto 1997).

²⁷ D. Cecchi, *Nicolò IV e Macerata*, in *Nicolò IV* cit., pp. 109-118: 111-112; nel 1283 risulta infatti che il comune di Macerata avesse ricevuto dal rettore sopra citato come podestà Sinibaldo Sinibaldi di Osimo, esponente di una famiglia di tradizione guelfa.

²⁸ Boespflug, *Amministrazione pontificia* cit., p. 894. Assai esplicito su questo nesso, S. Carocci, *Regimi signorili, statuti cittadini e governo papale nello Stato della Chiesa (XIV e XV secolo)*, in *Signori, regimi signorili e statuti nel tardo Medioevo*. VII Convegno del Comitato italiano per gli studi e le edizioni delle fonti normative, Ferrara 5-7 ottobre 2000, cur. R. Dondarini - G. M. Varanini - M. Venticelli, Bologna 2003, pp. 245-269, secondo cui nel Duecento «esisteva un drammatico divario fra l'orientamento dei comuni verso la più ampia autonomia, e l'intransigente ma teorico programma papale di affermazione della propria superiorità attraverso un modello istituzionale dove il riconoscimento delle autonomie comunali veniva contemperato da un controllo affidato [...] ad un governo municipale unitario guidato da un magistrato di nomina papale» (p. 246).

babilmente lo si rintraccerebbe sia nell'esercizio più spregiudicato di *Realpolitik*²⁹, che caratterizza tanto il pontificato di Nicolò IV quanto quello di Bonifacio VIII, sia in una strategia tesa a favorire i centri minori rispetto alle maggiori città. In questo senso, la politica bonificiana, indirizzata verso una costante ricerca di un contatto più diretto con i poteri locali che, come sostiene Paolo Colliva³⁰, «scavalca bruscamente la discontinua e infrenante rete dei poteri statuali regionali» non rappresenta però, come conclude lo stesso studioso, «una linea di chiaro rovesciamento di tendenze» rispetto ai precedenti pontificati, ma deve collocarsi, come mi sembra evidente da quanto fin qui esposto, in un processo in cui prevalgono gli elementi di continuità.

Il ruolo della giustizia

Alla fine del Duecento l'amministrazione della giustizia sembra rivestire un ruolo di primissimo piano nei rapporti fra governo papale e centri di autonomia locale. Le rivendicazioni dei comuni del godimento del *merum et mixtum imperium*, spesso correlate a quelle dello *ius eligendi potestatem*, si intensificano sullo scorcio del secolo. Anche in questo caso, l'esempio fabrianese si offre per una chiara esemplificazione³¹. Risale al 1287 una importante vertenza insorta su tale materia fra il comune e la curia provinciale: la sezione istruttoria del contenzioso, l'unica superstite nella documentazione conservata, è costituita da numerose deposizioni testimoniali, sessanta in totale, di cittadini fabrianesi chiamati a deporre a favore delle prerogative godute dal comune appenninico in campo giurisdizionale. Le testimonianze, schedate da Wolfgang Hagemann, intendono dimostrare l'attribuzione al comune della giurisdizione civile e criminale di primo grado sia per i reati minori che per quelli maggiori, cioè del *merum et mixtum imperium*³². Uno

²⁹ Su questo punto insiste in modo convincente Caciorgna, *Le relazioni di Bonifacio VIII* cit., secondo cui il realismo politico bonificiano si convertì in pratica di governo, sostenuta e sostanziata da un'organica e definita visione dello Stato.

³⁰ Colliva, *Il Cardinal Albornoz* cit., p. 283.

³¹ Sulla documentazione comunale, rimando anche qui a Pirani, *Fabiano in età comunale* cit., pp. 162-164.

³² W. Hagemann, *Fabiano im Kampf zwischen Kaisertum und Papsttum bis 1272*, «Quellen und Forschungen aus italienischen Archiven und Bibliotheken», 32 (1942), pp. 51-109: 81-109.

degli articoli inquisitori, in particolare, intendeva dimostrare che i rettori del comune appenninico esercitavano da oltre un secolo la facoltà di istruire e di giudicare ogni tipo di cause civili e criminali, compresi i delitti con spargimento di sangue; i rettori potevano altresì infliggere ai colpevoli pene di vario tipo, compresa quella capitale³³. Nelle testimonianze addotte a favore del comune vengono più volte richiamati precedenti privilegi ad esso accordati, come ad esempio la concessione del cardinale Pietro Capocci del 1250, con la quale veniva riconosciuta al comune la giurisdizione *in primis questionibus*. La controversia si protrasse per alcuni anni, durante i quali il comune continuò, pur non senza qualche difficoltà, ad esercitare il giudizio di primo grado sia in materia civile che penale. Nell'agosto 1291, ad esempio, il consiglio del comune eleggeva un procuratore presso il giudice della Marca per sostenere i diritti di *merum et mixtum imperium* vantati dal comune nel giudicare un assassinio: il mandato prevedeva inoltre l'eventuale possibilità di appellarsi direttamente al papa o ai suoi *auditores camerae*. Non si conoscono gli esiti del contenzioso fra la curia provinciale e il centro appenninico, ma attraverso la documentazione comunale superstite si può dedurre quanto meno un esercizio *de facto* delle prerogative rivendicate nel campo della giustizia³⁴.

A livello più generale, gli ultimi pontificati del XIII secolo furono caratterizzati da una larghezza di riconoscimenti fino ad allora sconosciuta relativamente al *merum et mixtum imperium*. Se si torna a considerare la serie delle concessioni del 1290-1291 sopra citata ci si accorge

³³ *Ibid.*, pp. 83-84: «Quod commune Fabriani et potestas et rectores [...] congnoverunt de primis causis tam de civilibus quam de criminalibus vertentibus, [...] spectantibus ad merum et mixtum imperium, scilicet procedentes contra delinquentes per viam accusationis, denuntiationis et inquisitionis, et punierunt delinquentes prout delicti qualitas exigebat, et de causis, de quibus sanguis effusio emanabat, condemnantes homines ad mortem et ad ultimum supplitium decapitandum, suspendendo ad furcas, conburendo incendiarios, mutilando membra et cecando, animadvertendo et puniendo in facinorosos et malifatores delinquentes, ut excessus et qualitas maleficii requirebat, et solite fuerunt dicte cause terminari et cognosci et finiri per rectores curiam communis Fabriani tam de Fabriano quam districtu per x, xx, xxx, xl, c annos et plus et per tantum tempus, cuius memoria non existit, et hodie exercent de predictis».

³⁴ Nel dicembre 1289, ad esempio, il podestà Ubaldo degli Antelminelli di Lucca infliggeva una condanna ai danni di due uomini della *villa* di Argignano per l'uccisione di un notaio, avvenuta nel corso degli scontri sediziosi sopra ricordati: da questa sentenza si evince pertanto che il comune si arrogava la competenza di giudizio anche per i reati maggiori (Pirani, *Fabriano in età comunale* cit., p. 164).

infatti che insieme al diritto di elezione del podestà il papa accordava ai comuni anche il diritto di «*facere plenam iustitiam, tam in criminalibus quam civilibus*», eccettuati i delitti di lesa maestà, eresia, omicidio, adulterio, rapimento di giovani donne, incendio doloso. Tale casistica si ritrova quasi identica nella costituzione bonifaciana *Licet merum* del 1300 per il Patrimonio³⁵, nella quale, com'è noto, papa Caetani concedeva il *merum et mixtum imperium* ai centri che godevano già del diritto di elezione del podestà. Tale raffronto permette di cogliere il comune indirizzo seguito da Nicolò IV e Bonifacio VIII nell'ampliare gli spazi dell'amministrazione della giustizia dei centri minori a discapito della curia rettorale e consente altresì di ridimensionare la pretesa originalità della norma di Bonifacio VIII, così come giudicata dalla storiografia – Waley la definisce «la più radicale»³⁶ – per inserirla nel solco della tradizione politica inaugurata dal suo predecessore.

Non soltanto i centri minori ottennero vantaggi nell'amministrazione della giustizia. A fine Duecento le città più importanti della Marca rivendicarono e spesso ottennero, in alcuni casi attraverso una concessione, mentre in altri *de facto*, il diritto di esercitare la giurisdizione d'appello³⁷. Quest'ultima veniva amministrata da giudici comunali, detti «*exgravatores super causis appellationum*», nelle città di Ancona, Fermo ed Ascoli già prima del 1284, se in quell'anno Martino IV ordinava al rettore della Marca Giffredo Caetani di avocare a sé il giudizio delle cause in appello, «*quarum cognitio – asseriva il papa – ad Ecclesiam immediate non est dubium pertinere*»³⁸. Tale orientamento politico fu invertito però dai suoi successori e segnatamente da Bonifacio VIII. Papa Caetani concesse infatti nel febbraio 1298 ad Ancona e ad Ascoli e nel giugno 1299 a Jesi la giurisdizione di primo appello e l'esenzione dal tribunale provinciale con un privilegio che Ermini definisce «veramente eccezionale», soprattutto se considerato alla luce della normativa sul diritto di appello fissata qualche anno più tardi nella *Celestis patris familias*³⁹. Il breve paragrafo 9 di tale costituzione sanciva infatti che non dovessero essere i comuni a pagare le con-

³⁵ Theiner, *Codex diplomaticus* cit., doc. DXXVIII.

³⁶ Waley, *The Papal State* cit., p. 234.

³⁷ G. Ermini, *La libertà comunale nello Stato della Chiesa. Da Innocenzo III all'Albornoz*, II. *L'amministrazione della giustizia*, Roma 1927.

³⁸ *Ibid.*, pp. 107-109.

³⁹ Sulla costituzione cfr. più oltre.

danne, nelle quali potevano eventualmente incorrere per l'usurpazione degli appelli, bensì il podestà. Da questa norma, conclude efficacemente Ermini, traspare «come fosse proprio il comune il vero istigatore all'usurpazione degli appelli»⁴⁰: facendo leva sulla figura del podestà, lo Stato cercava dunque di assicurarsi un maggiore spazio per controllare eventuali trasgressioni dei comuni in materia di appelli. Anche il caso della clamorosa concessione alla città di Jesi può trovare una spiegazione sulla base della documentazione comunale. Una riformanza jesina dell'ottobre 1299 riporta infatti una lunga discussione sull'opportunità o meno di accettare il privilegio bonifaciano, che veniva elargito non tanto per la devozione dimostrata dalla città nella guerra contro i Colonna, come recita il dettato papale, bensì a titolo oneroso per la considerevole cifra di tremila fiorini, dettaglio su cui l'atto pontificio tace⁴¹. Nella discussione assembleare ci si chiedeva innanzi tutto se il privilegio avesse perso l'efficacia dopo la morte del papa o se avesse avuto validità *in perpetuum*, e alla fine si decise per l'accettazione. Il superstito atto jesino consente dunque di cogliere, come afferma Waley, tutta la carica di ambiguità del privilegio, dietro al quale si nasconde un realistico calcolo degli introiti giudiziari derivanti dalle cause d'appello.

Un altro caso, quello di Fabriano, mostra invece negli stessi anni l'assunzione *de facto* da parte del comune dei diritti di appello, qui però per una specifica competenza, quella del recupero dei beni comuni nelle zone appenniniche poste entro i limiti della giurisdizione comunale⁴². Per tale attività vennero infatti nominati fra il 1293 e il 1295 tre giudici *ad hoc*, detti «executores ad reinveniendas et recuperandas possessiones comunis», i quali si collocavano, non senza ambiguità, in una posizione sovraordinata rispetto all'ordinamento comunale stesso. Dal punto di vista dell'attività giudiziaria, infatti, i giudici si trovavano a dover dirimere i contenziosi fra il comune, rappresentato da un sinda-

⁴⁰ Ermini, *La libertà comunale*, II, cit., p. 109.

⁴¹ L'episodio e l'atto sono citati da Waley, *The Papal State* cit., pp. 231-232 e discussi in Caciorgna, *Le relazioni di Bonifacio VIII* cit., p. 309. Sulla concessione dell'appello a Jesi cfr. anche C. Urieli, *Jesi e il suo contado*, I/2, Jesi 1988, pp. 288-289: nella delibera del consiglio generale del comune dell'8 ottobre 1299 la maggioranza dei 150 membri componenti la magistratura deliberava di rivolgere la richiesta d'appello a Bonifacio VIII, designando Manente di Baligano come mediatore per poter ottenere la concessione.

⁴² Su tale aspetto e sui suoi sviluppi giudiziari cfr. Pirani, *Fabriano in età comunale* cit., pp. 153-161.

co, e alcuni soggetti privati – sia signori territoriali che comunità rurali – accusati di sfruttare indebitamente terre della collettività: esercitavano dunque di fatto una funzione d'appello di primo grado. Lo svolgimento dei processi prevedeva inoltre che gli accusati non potessero ricorrere alle autorità provinciali dello Stato della Chiesa, norma poi elusa da uno dei principali imputati, ma senza successo. La concorrenza della giurisdizione era avvertita quindi come uno degli elementi di maggior frizione fra comuni e amministrazione provinciale: proprio su questo aspetto verte gran parte delle disposizioni contenute nella *Celestis patris familias*, emanata ad Anagni il 6 settembre 1303, che rappresenta senza dubbio il più importante atto normativo di papa Caetani per la Marca e probabilmente per lo Stato ecclesiastico⁴³.

La costituzione rappresenta una *summa* degli interventi riformatori di Bonifacio VIII per lo Stato. Se comparata con le altre (*Romana mater* del 1295 destinata alla Campagna e Marittima e *Licet merum* del 1300 per il Patrimonio) denota probabilmente un minor grado di originalità, dal momento che molti istituti della *Celestis patris familias* erano già stati disciplinati nelle precedenti raccolte normative⁴⁴. Tuttavia, considerata nel suo insieme, la costituzione per le Marche denota un vigore e una chiarezza nella definizione degli equilibri di forze fra potere centrale, amministrazione provinciale e autonomie locali che nelle altre due costituzioni appaiono assai meno espliciti. Gran parte dei contenuti della *Celestis patris familias* – precisamente tredici su venti delle norme in essa contenute – ruota attorno al tema dell'amministrazione della giustizia. In particolare viene ribadito il principio della *preventio*, già enunciato nella *Romana mater*: secondo tale principio la cognizione di una causa sarebbe spettata di diritto alla *curia* che fosse arrivata per prima ad occuparsene; si cercava in questo modo di risolvere il possibile conflitto di competenze fra curia comunale e curia rettorale⁴⁵. Altre norme regolavano inoltre

⁴³ Theiner, *Codex diplomaticus* cit., doc. DLXXI. Per un esame ed una valutazione complessiva della *Celestis patris familias* nel quadro dell'elaborazione normativa bonifaciana, cfr. Colliva, *Il cardinale Albornoz* cit., pp. 283-293, ove ne riconosce una fonte diretta per le Egidiane, e più recentemente Pio, *Bonifacio VIII* cit., pp. 120-127, che ne apprezza il «massimo realismo politico» (p. 123).

⁴⁴ Per uno sguardo comparativo sulla normativa bonifaciana per lo Stato, Caciorgna, *Le relazioni di Bonifacio VIII* cit., pp. 388-390.

⁴⁵ Sulla *preventio* cfr. anche Ermini, *La libertà comunale*, II cit., p. 65: il primo privilegio di *preventio* fu concesso da Bonifacio VIII alla comunità di Velletri nel 1298.

i diritti dei comuni negli appelli rivolti alla Sede apostolica: in particolare il paragrafo 6 stabiliva che i rettori provinciali e i loro ufficiali che si fossero resi protagonisti di gravi intimidazioni verso coloro che intendevano appellarsi alla curia papale, sia minacciandoli di imprigionarli, sia esigendo cauzioni fideiussorie, sia rincarando le spese processuali, dovessero incorrere nella pena di scomunica; i notai della curia avrebbero dovuto registrare dinanzi al rettore e ai suoi ufficiali l'appello del ricorrente e produrne una copia. Si osserva attraverso questa norma da un lato il tentativo del papa di porre freno agli abusi della curia e dall'altro una cultura della documentazione che non può non richiamare la sensibilità tipica dei governi popolari propria dei comuni del tardo Duecento.

Altre norme ancora definivano le competenze dei giudici nell'applicare la misura detentiva: nel paragrafo 16, ad esempio, cassando una precedente costituzione rettorale secondo cui occorre il mandato dei giudici per ordinare la carcerazione, si disponeva che gli ufficiali comunali godessero della stessa facoltà. È evidente, in questa e in altre norme abrogative di dettati rettorali fino ad allora in vigore, un *favor iuris* nei confronti dei centri di autonomia locale, ispirazione che emerge anche nelle disposizioni che regolamentano i casi di nullità dei processi e i salari dei notai della curia provinciale. In quest'ultimo caso si prevedeva che i salari relativi ai notai del rettore e del tesoriere non gravassero in modo eccessivo («per immoderata et inusitata salaria») sulle comunità e veniva quindi fissato un breve tariffario per le spese di cancelleria. Se i contenuti normativi della *Celestis patris familias* appaiono dunque complessivamente assai favorevoli alle comunità locali della Marca⁴⁶, credo che a questo punto ci si debba chiedere su quale effettivo funzionamento dell'amministrazione provinciale venissero a collocarsi, segnatamente nel campo dell'amministrazione della giustizia, cui il pontefice rivolse particolare attenzione⁴⁷. Si può tentare di

⁴⁶ Sul riconoscimento papale dei diritti consuetudinari delle città, in armonia con la prospettiva pluralistica del diritto, insiste in modo convincente O. Condorelli, «*Quum sint facti et in facto consistent*». Note su consuetudini e statuti in margine a una costituzione di Bonifacio VIII («*Licet Romanus Pontifex*», VI, 1.2.1), «Rivista internazionale di diritto comune», 10 (1999) pp. 205-295.

⁴⁷ È questa una domanda che mi sembra elusa da Pio, *Bonifacio VIII* cit., in cui il giudizio sul governo dello Stato di papa Caetani viene sostanzialmente espresso soltanto attraverso l'analisi delle disposizioni normative del papa per lo Stato, trascurando la ricezione nelle province della normativa promulgata e l'effettivo funzionamento degli apparati provinciali.

rispondere a questa domanda attraverso l'esame della documentazione comunale, che offre la possibilità di cogliere la fitta rete di relazioni e inferenze fra governo centrale, provinciale e comunità locali, soprattutto in relazione al tema della giustizia.

Il funzionamento dell'amministrazione provinciale

Una prima indagine sull'attività della *curia* provinciale della Marca in campo giudiziario e fiscale è stata proposta da Thérèse Boespflug, che ha preso in esame la documentazione comunale per ricostruire i processi svolti interamente o in parte a Montolmo (odierna Corridonia, prov. di Macerata), sede dell'amministrazione provinciale negli ultimi anni del Duecento⁴⁸. In questo periodo, infatti, la sede della *curia* appare ancora itinerante fra Montolmo e Macerata, dove si sarebbe stabilita definitivamente nel corso del Trecento, anche in seguito all'elevazione di quest'ultima al titolo di città nel 1320 per volontà di Giovanni XXII⁴⁹. Nel breve saggio su Montolmo, la studiosa rileva lo svolgimento di una ventina di processi nell'ultimo quarto del XIII secolo, ma l'esiguità della documentazione presa in esame non consente di cogliere il dato a livello quantitativo. Cionondimeno, non si può far a meno di rilevare che verso la fine del secolo siamo di fronte ad un crescente attivismo dei giudici provinciali, all'ampliarsi degli spazi delle loro competenze, al moltiplicarsi dei rapporti spesso conflittuali con i comuni per le cause in appello⁵⁰. Si osserva, inoltre, una generale tendenza a comporre le controversie di competenza dei giudici provinciali per mezzo di pene pecuniarie conseguenti ad un patteggiamento fra le parti, fatto che rimarca – ammesso che ce ne sia ulteriormente bisogno – il forte rilievo finanziario dell'amministrazione della giustizia provinciale.

⁴⁸ T. Boespflug Montecchi, *Montolmo e la curia rettorale negli ultimi decenni del secolo XIII*, «Studi maceratesi», 25 (1989), pp. 101-116. Sul rapporto fra giustizia provinciale e comunale, oltre allo studio di Ermini, *La libertà comunale*, II cit., volto prevalentemente ad indagare gli aspetti giuridici, cfr. anche M. Vallerani, *Fonti e studi su istituzioni giudiziarie, giustizia e criminalità nell'Umbria, nelle Marche e nel Lazio del basso medioevo*, «Ricerche storiche», 19 (1989), pp. 407-428, che appronta un quadro della documentazione comunale propedeutico all'analisi storica.

⁴⁹ Sullo sviluppo trecentesco della *curia* provinciale a Macerata, cfr. Ph. Jansen, *Démographie et société dans les Marches à la fin du moyen âge. Macerata aux XIV^e et XV^e siècles*, Rome 2001 (Collection de l'École française de Rome, 279), pp. 62-78.

⁵⁰ Boespflug Montecchi, *Montolmo* cit., pp. 103-106.

Il quadro appena delineato può essere precisato attraverso alcune importanti emergenze documentarie, relative soprattutto ai ricchi archivi comunali dei centri appenninici. Si ha così prova che a fine Duecento gli appelli presso la curia provinciale aumentarono quantitativamente in modo considerevole e si trae la netta impressione che la macchina della giustizia funzionasse a pieno ritmo, qualificandosi come una fonte di introiti sempre più rilevante. Nel caso di Fabriano, ad esempio, si conservano i registri dei cancellieri comunali della fine del Duecento, attraverso lo spoglio dei quali è possibile approntare qualche significativo rilievo statistico: fra aprile e luglio 1289 risulta che vennero nominati dal consiglio del comune cinque diversi procuratori per rappresentare il comune presso i giudici provinciali della Marca in cinque diverse cause d'appello presentate da privati cittadini; fra il novembre 1292 e il gennaio dell'anno seguente, inoltre, sono documentate altre quattro designazioni di rappresentanti del comune per difendere altrettante cause di secondo grado in corso presso la curia della Marca⁵¹. Un ritmo tanto serrato di cause d'appello, riguardanti soprattutto la materia civile, comportava per il comune ingenti spese: nel 1288, infatti, l'istituzione civica si trovava a dover pagare 860 lire per le spese giudiziarie («pro salario seu capusoldis vel nomine sportularum») sostenute per ricorrere all'intervento della curia rettorale nella riconciliazione fra le fazioni avverse all'interno delle mura cittadine. Le entrate derivanti dall'amministrazione della giustizia costituivano dunque per gli organi del governo pontificio uno dei principali obiettivi in funzione del quale la curia perseguiva una politica di allargamento della propria sfera di intervento.

Negli stessi anni si osserva un ampliamento degli spazi giurisdizionali della *curia* provinciale e degli ambiti di competenza dei giudici, in un intreccio di competenze territoriali e materie non sempre facilmente districabile. Alla fine del Duecento, infatti, si va precisando la specializzazione dei giudici provinciali *super appellationibus* e *super maleficiis*, e contemporaneamente – elemento distintivo dell'area marchigiana – l'esistenza di distretti giudiziari subregionali. A partire dal tardo Duecento la Marca appare così divisa in tre aree dette *presidiati*, definite in modo assai eterogeneo nelle fonti: a nord quella di S. Lorenzo in Campo, al centro quella delle città e dei comitati di Camerino, Osimo, Ancona, Numana e Recanati, a sud quella di Santa Vittoria in Matenano. In cia-

⁵¹ Sui rimandi alla documentazione, Pirani, *Fabriano in età comunale* cit., pp. 164-165.

scuno di questi distretti risultano attivi i giudici del presidiato, che agiscono ad un livello subordinato rispetto a quelli della *curia* rettorale, come emerge chiaramente, ad esempio, attraverso la ricca documentazione di Rocca Contrada (odierna Arcevia, prov. Ancona). Nell'aprile 1293 il comune appenninico esibiva al giudice del presidiato competente, quello di S. Lorenzo in Campo che operava stabilmente a Corinaldo, l'atto che avallava la facoltà di procedere in una causa criminale nei confronti di un esponente di spicco dell'aristocrazia locale, Gandolfino della Genga, accusato di aggressione armata⁵². Ne seguì una disputa fra il comune e il presidiato sulla competenza di giudizio, conclusasi nel luglio dello stesso anno con la rinuncia da parte del procuratore del conte della Genga di adire alla curia del giudice del presidiato⁵³. Non mancano altre testimonianze analoghe: nel giugno 1303 il giudice del presidiato, Giovanni *de Paparonibus* di Siena, assolveva il podestà di Rocca Contrada dall'accusa di aver ingiustamente imprigionato un uomo, contro l'ordine impartito dal suo predecessore di consegnarlo alla *curia* del presidiato⁵⁴.

Si può dunque arguire che ai giudici del presidiato era riservata la competenza per i reati minori, sia civili che criminali, mentre a dirimere questioni in cui entrava in gioco la responsabilità politica dei comuni era deputata la curia provinciale. Ma tali confini appaiono spesso labili: nel 1295, in seguito al riaccendersi delle tensioni interne nel comune di Rocca Contrada, il rettore inviò dapprima un suo giudice «ad reformandus status dicte terre», quindi il giudice del presidiato «pro bono et pacifico statu»⁵⁵. In seguito all'occupazione del castello nel 1297 da parte di Gualtiero di Brunforte, sostenuto da forze ostili alla Chiesa, il podestà cacciato, Bisaccione di Appignano, si appellò al giudice del presidiato, ma a nulla valse la sentenza di condanna; allora il rettore provinciale dovette intervenire per ordinare al Brunforte di lasciare il castello, ma anche in questo caso invano: solo un diretto intervento del pontefice, che nel giugno dello stesso anno inviò a Rocca Contrada come pacifica-

⁵² *Regesti di Rocca Contrada. Secolo XIII*, ed. V. Villani, Macerata 1988 (Studi e Testi, 15), doc. 1052. Sul ruolo dei conti della Genga nelle lotte di fazione in alcuni centri dell'area appenninica, cfr. Villani, *Il protagonismo ghibellino* cit., pp. 167-231.

⁵³ *Regesti di Rocca Contrada. Secolo XIII* cit., docc. 1044-45, 1054.

⁵⁴ *Regesti di Rocca Contrada. Secoli XIV-XVI*, ed. V. Villani, Ancona 1997 (Studi e Testi, 18), doc. 65.

⁵⁵ Villani, *Lotte di fazione* cit., p. 37.

tore il nobile Maroco da Todi, riuscì a sedare le tensioni e a conseguire una temporanea composizione fra le parti⁵⁶. Il caso mostra il contemporaneo ricorso a tutti gli esponenti della scala gerarchica dello Stato papale e palesa inoltre l'impotenza dei gradi più bassi e di quelli intermedi nel disciplinare efficacemente le questioni politiche importanti.

Un osservatorio privilegiato per cogliere il rapporto fra centri comunali ed apparati provinciali intermedi è fornito da un registro di grande valore euristico conservato nella documentazione comunale di San Ginesio: si tratta di un fascicolo, che riporta la titolazione di *Liber liliorum*, ove sono raccolte le lettere inviate dalla curia rettorale al comune nel periodo di podesteria di Rodolfo da Varano di Camerino (maggio 1299 - aprile 1300)⁵⁷. San Ginesio a fine Duecento era un centro di media grandezza dell'area subappenninica della Marca centro-meridionale, il cui titolo di *terru* esprimeva adeguatamente il suo rango superiore ad un semplice centro castrense e ne rimarcava il rilievo politico, sociale ed economico⁵⁸. Le oltre settanta missive che il fascicolo riporta denotano una straordinaria frequenza nei rapporti fra comune e istituzioni provinciali e mostrano al tempo stesso il profondo attivismo degli ufficiali dello Stato papale. Dal punto di vista tipologico, si susseguono nel registro lettere di diversa natura: atti di notifica⁵⁹, ingiunzioni⁶⁰, solleciti di pagamento⁶¹, citazioni⁶², mandati di comparizione⁶³,

⁵⁶ Su questa vicenda *ibid.*, pp. 38-39.

⁵⁷ Il testo è edito in forma di regesto in G. Pagnani, *Alcuni atti della Curia generale della Marca al tempo di Bonifacio VIII scoperti a S. Ginesio e un singolare caso di omonimia dantesca*, «Studi maceratesi», 3 (1967), pp. 179-214: 199-214 (d'ora in poi si citerà il numero progressivo degli atti regestati in questa sezione).

⁵⁸ Nelle Costituzioni egidiane del 1357 San Ginesio è annoverata fra le *terre mediocres* (*Costituzioni egidiane. MCCCLVII*, ed. P. Sella, Roma 1912, pp. 121-122); sulle vicende storiche di questo centro dalla ricchissima documentazione comunale si deve ancora ricorrere all'erudizione ottocentesca di G. Salvi, *Memorie storiche di S. Ginesio*, Camerino 1889.

⁵⁹ Pagnani, *Alcuni atti della Curia* cit., n. 3: il giudice della Marca Gualtiero di Offida notifica al comune di aver bandito dalla Marca alcuni debitori della curia e un prestatore ebreo.

⁶⁰ Ad esempio, *ibid.*, n. 24: il vicario del rettore, David da Ferentino, ordina al podestà del comune e al consiglio di fornire uomini per abbattere le mura della città di Senigallia.

⁶¹ Tra le altre, *ibid.*, n. 4: il giudice Riccardo di Bevagna sollecita il comune al pagamento dell'*affictus* annuo alla Camera apostolica.

⁶² Tra le tante, *ibid.*, n. 7: il giudice Giovanni di Filippo di Spoleto cita il comune per aver invaso e saccheggiato le case di due ebrei, nonostante l'appello da essi interposto.

⁶³ Tra cui, *ibid.*, n. 17: il giudice Gualtiero di Offida invia un ordine di comparizione agli ufficiali comunali per non aver espulso dalla *terru* alcuni uomini posti al bando dalla curia.

bandi⁶⁴, ecc.; nell'eterogeneità dei contenuti e delle tipologie documentari è dato osservare un'ampia articolazione delle figure istituzionali deputate ad occuparsi delle diverse questioni. Il registro offre pertanto una preziosa opportunità per un approfondimento sulla strutturazione degli apparati dello Stato in provincia.

Cardine della politica regionale risulta il vicario del rettore, il laziale David da Ferentino, mentre il titolare, Pietro Caetani, non compare mai come negli atti ginesini: si può pertanto osservare che a fine Duecento il titolo rettorale venisse avvertito dai beneficiari quasi alla stregua di una *sinecura* onorifica, spesso priva di effettive responsabilità politiche⁶⁵. Il vicario del rettore interviene quasi esclusivamente per questioni di interesse generale, quali la formazione dell'esercito in caso di guerra⁶⁶, oppure per ordinare al comune il pagamento dell'*affictus* annuale ricognitivo della sovranità papale⁶⁷ o, come vedremo più oltre, in materia annonaria. A dirimere le questioni insorte fra il comune e gli enti religiosi è deputato il *rector super spiritualibus*, che interviene ad esempio per difendere una chiesa ginesina dai danni materiali arrecati al suo cimitero dal comune oppure per inviare a quest'ultimo una copia della decretale bonificiana *Clericis laicos* (5 febbraio 1296), ordinando di darne pubblica lettura⁶⁸. Non manca di operare, su un piano

⁶⁴ Ad esempio, *ibid.*, n. 31: il vicario del rettore, David da Ferentino, ordina al comune di bandire indulgenze e di raccogliere elemosine a favore dell'ospedale di S. Spirito *in Saxia* di Roma.

⁶⁵ Su questa interpretazione della carica rettorale insiste, relativamente al XIV secolo, Waley, *Lo Stato papale* cit., pp. 231-320. L'affidamento del governo provinciale nelle mani dei vicari generali è un indirizzo comune della politica bonificiana in tutte le province dello Stato, come mostrano i contributi raccolti in questo volume e come osserva anche Pio, *Bonifacio VIII* cit., p. 134, ove riconosce nell'incarico affidato a Carlo di Valois nel 1301 «il chiaro disegno di Bonifacio VIII di servirsi di un energico vicario nelle principali faccende secolari della penisola». Sul profilo politico dei rettori in età bonificiana, cfr. inoltre Caciorgna, *Le relazioni di Bonifacio VIII* cit., pp. 393-397, ove si sottolinea la qualità di fiduciario papale di tale funzionario, scelto spesso dal papa all'interno di gruppi familiari legati da interessi ai Colonna, ma pur sempre dotato di una comprovata esperienza politica.

⁶⁶ Pagnani, *Alcuni atti della Curia* cit., nn. 31, 57, 61 relativi all'assedio di Senigallia; nell'ultimo degli atti citati il vicario richiede al comune l'invio a Corinaldo di sei cavalieri ben equipaggiati per il giorno 15 aprile 1300. Sull'episodio dell'assedio di Senigallia cfr. Villani, *Signori e Comuni* cit., pp. 47 ss.

⁶⁷ Pagnani, *Alcuni atti della Curia* cit., n. 68.

⁶⁸ Rispettivamente *ibid.*, nn. 29 e 47: la carica di *rector super spiritualibus* è ricoperta da Matteo di Rieti, canonico della chiesa di S. Croce *de Luviano*.

distinto da quello dei rettori, il tesoriere provinciale Nicolò di Gualtiero di Anagni, che emette una quietanza di pagamento da Montolmo per l'invio alla curia di un quantità di denaro versata in luogo di una fornitura di orzo più volte richiesta da vari ufficiali provinciali⁶⁹. Nel novembre 1299 sia il vicario del rettore, David da Ferentino, che il marescalco della Marca, Nicolò di Silvestro di Anagni, avevano richiesto al comune di San Ginesio di rifornire di vettovaglie la città di Macerata, sede in quel momento della curia provinciale, per la quantità di 20 salme di orzo entro cinque giorni, mentre nel marzo dell'anno successivo lo stesso vicario citava il comune nella *curia* di Montolmo per essersi rifiutato di inviare un'analogo quantità di cereali al tesoriere⁷⁰. La vicenda documenta, forse per la prima volta a tale altezza cronologica, un episodio di politica annonaria da parte dell'amministrazione provinciale dello Stato ed attesta anche la presenza di figure istituzionali mai fino ad allora attestate attraverso le fonti, come quella del marescalco, che qui, come in altri atti, opera in qualità di ufficiale competente in materia annonaria⁷¹. Del resto l'interesse di papa Caetani su questo tema traspare chiaramente dal testo della *Celestis patris familias*, il primo paragrafo della quale tenta di arginare le speculazioni commerciali ed assicurare gli approvvigionamenti alla curia provinciale.

Ma è nel campo della giustizia che l'attività degli ufficiali statali emerge in modo maggiormente evidente. La gran parte delle lettere è infatti inviata al comune da giudici con competenze e ambiti giurisdizionali non sempre chiaramente definiti: così, se la ripartizione fra *iudex super criminalibus* e *iudex super civilibus* risulta palese⁷², meno nitidi appaiono i confini fra le competenze del giudice generale e di quello *super appellationibus* (al cui titolo si aggiunge a volte la dizione *et extraor-*

⁶⁹ *Ibid.*, n. 62: sulla separazione delle competenze del rettore e del tesoriere nell'ultimo quarto del Duecento, cfr. Pirani, *L'evoluzione di una funzione amministrativa: i tesoriери provinciali della Marca nel secolo XIII*, «Archivi per la storia», 13 (2000), pp. 111-129.

⁷⁰ Pagnani, *Alcuni atti della Curia* cit., nn. 33, 34, 36, 37, 54.

⁷¹ *Ibid.*, n. 13, in cui l'ufficiale, definito «Anconitanae Marchiae marescalcus generalis», ordina al comune di consentire ad un mercante di esportare dal territorio ginesino tre salme di grano, e n. 36, in cui cita il comune per essersi rifiutato di mettere a disposizione di un suo notaio alcuni soldati per sequestrare alcuni maiali condotti al pascolo non conformemente alle disposizioni del rettore.

⁷² *Ibid.*, n. 50: Riccardo di Bevagna, *iudex super criminalibus*, opera nel febbraio 1300 a Montolmo: è designato in altre lettere con la dizione di *iudex super maleficiis* (nn. 1, 4); n. 43, Gualtiero di Offida, *iudex super civilibus*, è attivo nel dicembre 1299 a Macerata.

dinariis)⁷³. Sembra tuttavia evidente il ruolo sovraordinato del giudice generale, che interviene ad esempio negli affari del comune per un controllo delle procedure attuative⁷⁴. L'anello al centro della catena di trasmissione della farraginoso macchina della giustizia provinciale appare quello del presidiato: il giudice delle città e dei comitati di Camerino, Osimo, Ancona, Numana e Recanati, competente per l'area territoriale di San Ginesio, risulta il funzionario più documentato dal punto di vista quantitativo nel *Liber liliorum*: amministra la giustizia stabilmente a Montemilone (odierna Pollenza), esamina testimoni, ordina arresti, dirime questioni importanti, giudica gli omicidi⁷⁵. Ma in quest'ultimo caso, come documenta la vicenda dell'uccisione del ginesino Federico di Angeluccio, deve cedere il passo di fronte alla richiesta del vicario del rettore di avocare a sé il giudizio e di estradare il colpevole presso la curia maceratese⁷⁶. La *curia* del presidiato non rappresentava dunque un'istanza di appello per i singoli o per le comunità, che dovevano pertanto rivolgersi alla giustizia provinciale per il primo appello e agli *auditores camerae* per il secondo appello al papa, bensì un apparato intermedio mirante a stabilire un controllo più saldo dello Stato sulle autonomie locali del territorio.

In seguito al moltiplicarsi degli appelli a cavallo fra i due secoli presso la *curia* di Montolmo e Macerata, i comuni provvidero ad inviare stabilmente propri procuratori per tutelare gli interessi del comune. Non è soltanto la ricca documentazione ginesina ad attestare ciò, ma anche quella di altri comuni. Così risulta infatti dagli statuti di Osimo datati *ante* 1308, ove si legge che un procuratore del comune risiedeva a Macerata e una volta al mese era obbligato a tornare nella sua città

⁷³ *Ibid.*, nn. 17, 28: la carica di giudice generale è rivestita da Gualtiero di Offida; nn. 7, 12, 41, 48, 69: quella di giudice degli appelli da Giovanni di Filippo di Spoleto; n. 11 appare pure Pietro da Reggio, definito 'giudice e vicario'.

⁷⁴ *Ibid.*, n. 22: Gualtiero di Offida minaccia di comminare sanzioni al comune in caso di ritardo nel risarcimento di danni promesso al proprietario di un molino e deliberato in una seduta del consiglio comunale, in cui si disponeva per tale risarcimento o una detrazione dall'imposta fiscale gravante sul proprietario del molino o la corresponsione in denaro con gli incassi futuri del comune.

⁷⁵ *Ibid.*, nn. 9, 14, 15, 27, 39, 40, 46, 64-67, 71: Girardo *de Bertoniibus* di Parma opera con la carica di «iudex curie generalis in civitatibus et comitatibus Camerini, Auximi, Ancone, Humane et Recaneti».

⁷⁶ *Ibid.*, nn. 64-67: la motivazione dell'extradizione offerta dal vicario del rettore è ravvisata nel fatto che non fosse stata dimostrata la colpa dell'omicida.

per riferire dinanzi al Consiglio generale sulle sentenze emanate nella curia rettorale e sullo stato di avanzamento dei processi in corso⁷⁷. Per Rocca Contrada è attestata nel 1303 una quietanza di pagamento emessa a favore di un notaio comunale per il patrocinio prestato da oltre due anni presso la curia provinciale di Montolmo⁷⁸. Questi casi testimoniano una rete di relazioni fittissima fra gli apparati provinciali e i comuni, mostrando altresì come questi ultimi avvertissero il ricorso alla giustizia provinciale come una pratica frequente e per così dire quotidiana. Naturalmente l'intensificazione dei contatti fra organismi statali e centri di autonomia locale ed anche la moltiplicazione dei luoghi di rappresentanza del potere (si consideri la coesistenza nel raggio di pochi chilometri delle due sedi curiali operanti anche contemporaneamente a Macerata e Montolmo e del presidio di Montemilone) aveva come obiettivo e come corollario un ispessimento dell'autorità papale in questa provincia lontana da Roma.

Gli esempi fino ad ora addotti palesano in modo innegabile che a fine Duecento la macchina dell'amministrazione provinciale, segnatamente per il settore della giustizia, funzionava a pieno regime e contribuiva peraltro sensibilmente ad alimentare le casse della Camera apostolica. Si può dunque ipotizzare che l'impegno normativo profuso da Bonifacio VIII, evidente nel dettato della *Celestis patris familias*, fosse mosso essenzialmente da due concomitanti motivi ispiratori: uno politico e l'altro finanziario. Il primo può essere individuato nel desiderio di garantire un buon funzionamento degli apparati provinciali, evidente nell'esplicito richiamo all'aureo e consolidato principio dell'*aequitas* in uno dei paragrafi della costituzione⁷⁹. Nel rigore procedurale prescritto dalle norme della costituzione e attraverso il paragrafo finale che prende in considerazione la responsabilità degli ufficiali provincia-

⁷⁷ *Il codice osimano degli Statuti del secolo XIV*, I: *Statuto* ante 1308, ed. D. Cecchi, Osimo 1991, l. I, rubr. 92: la norma appare tesa ad una trasparenza della figura del rappresentante comunale, di modo che i condannati non potessero accusarlo di faziosità (*malicia*). Un'altra norma (I, 66) prevede che il sindaco del comune, deputato a rappresentare la città in appello, debba ricorrere al papa qualora la causa in seconda istanza presso il giudice provinciale fosse stata sfavorevole per il comune.

⁷⁸ *Regesti di Rocca Contrada. Secoli XIV-XVI* cit., doc. 14 (Montolmo, 11 gennaio 1303): il salario accordato al notaio Maccio di Rocca Contrada per il patrocinio prestato da oltre due anni ammonta a 10 lire.

⁷⁹ Theiner, *Codex diplomaticus* cit., doc. DLXXI (§ 19): «et ubi certum debet esse iudicium, non iudicetur incertum».

li, obbligati a rendere ragione del loro operato dinanzi al rettore entro dieci giorni seguenti alla fine della loro carica, non si può non vedere una cultura delle istituzioni tipica dei regimi comunali nella fase popolare e fino ad allora sconosciuta negli apparati provinciali dello Stato della Chiesa. A questo orientamento politico si sovrappone però anche una preoccupazione di natura finanziaria: l'amministrazione della giustizia, parallelamente al suo sviluppo sopra documentato, era diventata campo di abusi da parte dei funzionari provinciali e occorreva dunque arginare tale deriva così da non disperdere le cospicue entrate da essa provenienti.

Nel dettato bonifaciano del 1303 alcuni articoli si qualificano come cassazione di norme, ora perdute, emanate in materia poco tempo prima dal rettore Antonio Orsini, vescovo di Fiesole. Gli ultimi paragrafi, in particolare, si pongono in aperto contrasto con le disposizioni rettorali in materia di competenza per la detenzione – che il rettore aveva avvocato esclusivamente agli ufficiali provinciali e che Bonifacio VIII riconosce invece ai comuni – e su altri aspetti, quali le modalità di pagamento delle spese processuali. Il motivo del favore bonifaciano accordato agli interessi dei comuni può essere letto allora come un tentativo di limitare gli abusi dei rettori, che si erano resi protagonisti di gravi intimidazioni verso coloro che intendevano appellarsi presso la curia papale: una norma stabilisce a proposito che i rettori colpevoli di tali intimidazioni potessero incorrere nella scomunica papale e che dunque i notai dovessero registrare con cura dinanzi al rettore l'appello del ricorrente e produrne una copia a Roma⁸⁰. La valenza politica e le preoccupazioni finanziarie insite nella *Celestis patris familias* – tesa, come affermato nella premessa, a porre un freno ai «gravamina, onera et pressurae» perpetrate dai rettori e dai loro ufficiali ai danni delle comunità della Marca – emergono pertanto in tutta la loro interezza.

Dopo papa Caetani: un'eredità difficile

All'indomani della morte di Bonifacio VIII la *Celestis patris familias* conobbe una larga fortuna presso molte comunità della Marca: proprio attraverso la contrastata storia applicativa della famosa costituzio-

⁸⁰ *Ibid.*, §§ 16-18, 20.

ne è dunque possibile rilevare le linee di discontinuità fra il pontificato di papa Caetani e quello dei suoi successori. La linea di frattura si annuncia in modo netto con Benedetto XI: nei pochi mesi di pontificato, infatti, quest'ultimo decise di abrogare la *Celestis*, rendendo esecutiva la propria decisione con la bolla *In supreme dignitatis* del gennaio 1304⁸¹. I motivi addotti dal successore di Bonifacio VIII erano due: innanzi tutto la costituzione appariva *valde ardua*, quindi papa Caetani l'avrebbe promulgata senza una consultazione adeguata dei cardinali. Tali motivi, come osservato da Waley, appaiono generici ed anche pretestuosi ed è probabile quindi che l'abrogazione sia avvenuta a seguito di pressioni da parte di alcuni ufficiali provinciali che vedevano nella normativa bonifaciana una limitazione alla loro libertà d'azione⁸². Nonostante ciò, durante i primi anni del trasferimento della sede papale ad Avignone il dettato della *Celestis patris familias* continuò a rappresentare il fulcro attorno cui ruotarono i rapporti fra centro e periferia. Dopo l'avvento di Clemente V al soglio pontificio la costituzione bonifaciana divenne infatti un vero e proprio manifesto politico dei comuni minori della Marca contro gli abusi degli amministratori provenienti ormai quasi interamente d'Oltralpe: è sufficiente seguire la trama degli avvenimenti per averne una chiara prova.

La prima testimonianza riguarda la legazione del vescovo di Mende, Guillaume Durant, e dell'abate di Lombès, Pilifort, inviati dal papa in Italia centrale alla fine del 1305 con il compito di riportare la pace in tutta l'area, ove erano insorti numerosi disordini⁸³. In una relazione inviata al papa l'anno successivo i due legati facevano notare che in realtà la costituzione di Bonifacio si discostava soltanto in pochi punti dal diritto consueto e che si muoveva nell'ambito della prassi amministrativa fino ad allora adottata, ammettendo dunque indirettamente la presenza di frequenti abusi da parte degli ufficiali provinciali⁸⁴. Nella Marca

⁸¹ *Ibid.*, doc. DLXXVII.

⁸² Waley, *The papal State* cit., p. 250.

⁸³ Per un quadro analitico delle vicende storiche di questo periodo, cfr. Leonhard, *Ancona nel Basso medioevo* cit., pp. 165-172. Sulle rivalità a livello locale, cfr. anche Acquacotta, *Lapidi e documenti* cit., docc. 100-102, che contengono alcuni atti della legazione di Guillaume Durant e Pilifort riguardanti conflitti fra comuni dell'area appenninica, redatti a Lucca nel novembre 1305.

⁸⁴ La relazione dei due legati è edita in R. Davidsohn, *Forschungen zur älteren Geschichte von Florenz*, Berlin 1896-1908 sotto la dizione «Rubrica de statu Marchie», III, pp. 294-295.

l'impegno dei legati mirava non soltanto a conciliare i conflitti insorti a livello locale, in particolare in area appenninica, ma soprattutto a fronteggiare un'ampia coalizione di centri comunali in aperta rivolta contro l'abrogazione della *Celestis patris familias*. La Lega comprendeva ben cinquantadue città e castelli della provincia: la scelta della costituzione bonifaciana come vessillo di rivendicazione politica si giustificava per il fatto che essa era stata concessa, secondo quanto i due legati stessi affermavano, «propter reprimendas extortiones et oppressiones officialium curie». Il partito dei ribelli si organizzò ben presto in una Lega, detta «Lega delle Comunanze», a capo della quale si posero i conti Guido e Speranza di Montefeltro, intervenuti nella Marca per arginare il rapido espansionismo malatestiano di quegli anni⁸⁵.

I due legati convocarono allora un parlamento provinciale a Montolmo nel gennaio 1306 per sanare la ribellione, ma il tentativo sostanzialmente fallì⁸⁶. Nel parlamento si discusse la possibilità di un ripristino della *Celestis patris familias*: finalmente il 19 gennaio, i due legati riferivano al papa di essere stati costretti a ridare vigore alla costituzione di Bonifacio VIII⁸⁷. Qualche tempo dopo, nel marzo dello stesso anno, a Macerata, i due legati procedettero alla ratifica dei verbali del parlamento da parte dei comuni della provincia: questi ultimi prometteva-

⁸⁵ Per uno sguardo agli avvenimenti di questi anni, cfr. V. Villani, *Origine e sviluppo delle autonomie comunali marchigiane, in Istituzioni e statuti comunali nella Marca d'Ancona. Dalle origini alla maturità (secoli XI-XIV)*. I. *Il quadro generale*, cur. V. Villani, Ancona 2005, pp. 41-227: 187-200 e, sulla stabilizzazione degli schieramenti, pp. 206-208.

⁸⁶ L. Zdekauer, *Gli atti del Parlamento di Montolmo del 25 gennaio 1306*, Roma 1915 (Bullettino della Commissione per gli Atti delle Assemblee costituzionali dal Medioevo al 1831, I): l'editore registra tutti gli atti preparatori dell'assemblea (docc. 1-87: lettere di convocazione, nomina di procuratori da parte dei comuni) e gli atti dei funzionari pontifici (docc. 88-99). Per un quadro evolutivo del parlamento provinciale della Marca, D. Cecchi, *Il Parlamento e la Congregazione Provinciale della Marca di Ancona*, Milano 1965, ove osserva che l'assemblea tenuta a Montolmo riporta per la prima volta la designazione di *generale parlamentum* (p. 33). Si noti che a tale parlamento presero parte esclusivamente i rappresentanti dei comuni e non esponenti del mondo ecclesiastico o signori, come registrato analiticamente ancora da Zdekauer, *Magistrature e Consigli nei comuni marchigiani agli inizi del Trecento*, «Atti e Memorie della Deputazione di storia patria per le Marche», ser. III, 2 (1916-1917), pp. 221-244, che offre un quadro sinottico delle magistrature attestata nelle 73 procure redatte dalle dodici *civitates* e dagli oltre sessanta *castra* marchigiani tra l'8 e il 12 gennaio 1306.

⁸⁷ Zdekauer, *Gli atti del Parlamento* cit., doc. 94: nel documento i legati pontifici ricordano la Lega stretta da 52 *castra e comunanze* della Marca in protesta dell'abrogazione della *Celestis patris familias*.

no di sottoporsi all'autorità dei rettori «in omnibus casibus debitus et consuetis» ad eccezione di quanto previsto nel *privilegium* (sic!) di papa Caetani⁸⁸. Dunque, all'inizio del Trecento, nella ricezione dei comuni marchigiani la costituzione di papa Caetani veniva avvertita non più come una forma di statuizione, ma come concessione. Non mancano del resto ulteriori testimonianze dell'importanza accreditata dai comuni al dettato bonifaciano, riscontrabile anche nelle numerose copie dell'atto normativo conservate negli archivi comunali. Nell'aprile 1308 Gerardo *de Tassis*, vicario generale del rettore della Marca, confermava al comune di Macerata i privilegi precedentemente accordati dai pontefici, citando espressamente quello di Nicolò IV del 1290 e la *Celestis patris familias*. L'originalità del documento, fin qui del tutto convenzionale, risiede nel fatto che in esso vengono esplicitati ed interpretati alcuni punti della normativa bonifaciana, letteralmente citati. In particolare, vengono definiti i contorni di applicazione del principio della *preventio*, della norma per la cancellazione degli atti e di quella sui *maleficia*: il tutto ispirato ad un'interpretazione più ampia e favorevole possibile del dettato pontificio per il comune. Ma il privilegio va ancora oltre e accorda anche ai maceratesi la facoltà di non pagare alcuna imposta d'ufficio (*sportula*) per le cause d'appello rivolte contro gli ufficiali del comune presso la *curia* provinciale, privilegio che può essere spiegato attraverso il rinnovato ruolo che andava acquisendo la città nel Trecento all'interno delle sedi papali nella Marca⁸⁹.

La fortuna della *Celestis patris familias* nell'ambito della normativa dello Stato della Chiesa traspare infine anche all'interno del *corpus* della legislazione albornoziana. Come hanno mostrato le approfondite ricerche di Colliva alla fine degli anni Sessanta del secolo scorso, nella normativa bonifaciana si può riconoscere una delle più antiche fonti dirette delle Egidiane. Infatti, alcuni passi della *Celestis*, attraverso il tramite di un perduto *Liber Constitutionum Marchiae Anconitanae*, sono entrate a far parte integrante delle costituzioni emanate dal cardinale toledano a Fano nel 1357⁹⁰. Non sorprende tuttavia che in un contesto politico

⁸⁸ *Ibid.*, doc. 96.

⁸⁹ Macerata, Archivio di Stato, *Archivio Priorale di Macerata*, perg. 517: per quanto concerne la *preventio*, ad esempio, l'atto afferma che il principio doveva essere ritenuto valido indipendentemente dalla procedura giudiziaria avviata, cioè tanto *per accusationem* che *ex officio per inquisitionem*.

⁹⁰ Colliva, *Il cardinale Albornoz* cit., pp. 288-294, 339-341.

assai mutato, come quello della 'restaurazione' albornoziana, non più di un decimo della *Celestis*, venga recepito nella raccolta legislativa del cardinale spagnolo: tuttavia, i passi ripresi rappresentano senza dubbio la parte più originale della costituzione e «il genuino contributo di Bonifacio VIII alla legislazione marchigiana»⁹¹. I pronunciamenti legislativi di papa Caetani non costituirono pertanto solo un *monumentum*, la testimonianza teorica di un impegno costante e tendenzialmente coerente, bensì seppero calarsi nel vivo della prassi politica, divenendo ben presto ineludibili pietre di paragone nella concreta costruzione dello Stato e nella definizione dei rapporti tra centro e periferia.

(Univ. Macerata - Dipart. Beni Culturali, Fermo)

FRANCESCO PIRANI

⁹¹ *Ibid.*, p. 291.

